

CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

*Fornitura di n. 18 tavoli operatori elettromeccanici e relativi accessori per tutte le tipologie di chirurgia, con smaltimento dei vecchi tavoli operatori, per tutti i Blocchi Operatori dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.*

CIG 9562668346

= Da una parte:

- **AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI** (di seguito nominata per brevità "Azienda"), con sede legale in Sassari, Viale San Pietro, n. 10 - Palazzo Bompiani - C.F/P. IVA 02268260904, nella persona del Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi:

→ [REDACTED], nato a [REDACTED],  
C.F. [REDACTED], per la carica domiciliato presso la sede dell'Azienda, munito dei necessari poteri giusta delega alla firma conferita con nota del Direttore Generale, Dott. [REDACTED], PG/2022/18205 del 17 novembre 2022, agli atti dell'Azienda.

= Per l'altra parte:

- **ALTAMED S.R.L.** (di seguito nominata per brevità "Contraente"), con sede legale in Limena (PD), via Cesare Battisti n. 31/C, Partita Iva, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova 03831290287, capitale

sociale euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero)

interamente versato, REA n. PD-340549, in persona di:

= ██████████ ██████████, nato a ██████████ ██████████ ██████████ ██████████, codice fiscale ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società e che interviene ed agisce in nome e per conto della suddetta in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come tale munito dei necessari poteri.

Detti soggetti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto

**PREMETTONO CHE**

a) in esecuzione della Deliberazione a contrarre n. 1245 del 22 dicembre 2022, l'Azienda, in qualità di Stazione Appaltante, autorizzava la procedura aperta da espletarsi mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto e la fornitura di n. 18 tavoli operatori elettromeccanici e relativi accessori per tutte le tipologie di chirurgia, con smaltimento dei vecchi tavoli operatori, per tutti i Blocchi Operatori ed approvava, contestualmente, tutti gli atti di gara;

b) con Deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 3 maggio 2023, l'Azienda approvava tutte le operazioni di gara e disponeva l'aggiudicazione a favore della Altamed S.r.l., avendo conseguito il miglior punteggio complessivo, pari a

99,56 punti, e formulando l'offerta, con un ribasso pari al 2,41%, per un importo di euro 2.049.376,22 (due milioni quarantanovemila trecentosettantasei virgola ventidue), oltre oneri della sicurezza, pari ad euro 600,00 (seicento virgola zero zero) ed iva al 22%, per un totale complessivo di euro 2.500.970,99 (due milioni cinquecentomila novecentosettanta virgola novantanove);

**c)** detta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, veniva comunicata alla Contraente, giusto Prot. PG/2023/7211 in data 4 maggio 2023, in atti;

**d)** con nota PG/2023/10199 del 27 giugno 2023, il RUP attestava l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 a seguito della verifica del possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati in sede di gara dalla Contraente, con esito positivo, invitando quest'ultima a presentare tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto; non pervenivano, peraltro, le informazioni antimafia richieste; il RUP decideva, comunque, di procedere alla stipula del presente contratto, ex art. 92, comma 3, del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo alla risoluzione dal contratto medesimo, come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

**e)** con PEC in data 7 luglio 2023, la Contraente presentava la documentazione richiesta, che, anche se non materialmente al-

legata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva, costituita, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria, emessa in data 3 luglio 2023 dalla Helvetia Compagnia Svizzera D'assicurazioni SA, e la dichiarazione resa ai sensi del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991;

f) Le parti danno atto che è trascorso il termine minimo di giorni 35 (trentacinque), previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### **ART. 1 (Premesse e norme regolatrici)**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, anche quando non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali. In particolare:

- dal Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati,

uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" e le cui norme si intendono qui interamente riportate;

- dall'Offerta Economica presentata in sede di gara, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";

- dall'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, richiamata nel presente atto mediante allegazione della Relazione Tecnica per far parte integrante e sostanziale sotto la lettera "C";

- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

- dal Codice Civile.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel Capitolato o quanto dichiarato dalla Contraente in sede di offerta, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole all'Azienda. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Azienda, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.

## **ART. 2 (Oggetto del contratto)**

L'Azienda, come sopra rappresentata, affida alla Contraente, che, come sopra rappresentata, dichiara di assumerlo con l'organizzazione dei mezzi necessari ed assumendosene, altresì, la gestione a proprio rischio senza riserva alcuna, l'appalto relativo alla fornitura di n. 18 tavoli operatori elettromeccanici e relativi accessori per tutte le tipologie di chirurgia, con smaltimento dei vecchi tavoli operatori, per tutti i Blocchi Operatori, così come descritta nel Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati e nell'Offerta Economica presentate dalla Contraente, da intendersi ancora una volta qui richiamati per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 3 (DUVRI)**

L'Azienda, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard (VRRS), relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e nel quale sono indicati i costi connessi alle misure atte ad eliminare o, quanto meno, ridurre i rischi rilevanti. Tale documento, del quale la Contraente dichiara espressamente di aver preso visione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e allegato alla lettera "D".

#### **ART. 4 (Valore del contratto)**

Il valore del presente contratto e quindi il corrispettivo dovuto alla Contraente per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni è pari euro 2.049.376,22 (due milioni quarantasevemila trecentosettantasei virgola ventidue), oltre oneri della sicurezza, pari ad euro 600,00 (seicento virgola zero zero) ed iva al 22%, per un totale complessivo di euro 2.500.970,99 (due milioni cinquecentomila novecentosettanta virgola novantanove), come dettagliatamente indicato e descritto nell'offerta economica presentata dalla Contraente, da intendersi ancora una volta qui richiamata per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 5 (Durata del contratto)**

L'esecuzione della fornitura e installazione dei beni, in modo che gli stessi siano funzionanti e possano essere collaudati, è fissata in giorni 60 (sessanta) solari consecutivi a partire dalla data di comunicazione da parte della Stazione Appaltante dell'ordine di acquisto della fornitura. Con l'avvenuto collaudo positivo dell'ultimo tavolo, previo smaltimento dei vecchi tavoli, la fornitura potrà dirsi adempiuta. Permangono il servizio di assistenza e manutenzione full risk per tutta la durata richiesta dai documenti di gara e indicata nell'offerta economica presentata dalla contraente.

#### **ART. 6 (Esecuzione delle prestazioni e DEC)**

L'appalto viene concesso dall'Azienda ed accettato dalla Contraente sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni

e modalità previste nella documentazione di gara. La Contraente, in particolare, si impegna ad eseguire tutte le prestazioni descritte nel presente contratto con le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative e modalità dettagliatamente stabilite nei documenti di gara, le cui norme relative agli oneri ed obblighi a carico di quest'ultima si intendono qui integralmente richiamate, e nell'Offerta Economica presentata in sede di gara.

L'Azienda dichiara di aver provveduto alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con Deliberazioni n. 477 del 3 maggio 2023, individuato nel Dottor Nicolò Canzoneri, al quale è affidata l'attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Ai sensi del D.M. 49 del 7 marzo 2018, tutte le prestazioni previste in appalto sono soggette al potere di ingerenza, vigilanza e controllo a quest'ultimo conferito.

#### **ART. 7 (Obblighi generali del Fornitore)**

La Contraente dovrà ottemperare, per quanto di propria competenza, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero emanate nel periodo considerato relativamente a materiali da fornire, a sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori. La Contraente si obbliga:

a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assun-

zioni obbligatorie; b) ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di comparto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue l'appalto in oggetto. La Contraente, inoltre, rimane obbligata ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Contraente dovrà rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico della Contraente in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all'Azienda di risolvere il presente contratto. La Contraente assume ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle forniture previste dal presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne l'Azienda da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa

#### **ART. 8 (Risoluzione del contratto)**

Il contratto d'appalto può essere risolto in tutti i casi in-

dicati nell'art. 17 del Capitolato Speciale Prestazionale, che si intende qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre che negli altri casi specificamente indicati nei documenti di gara.

#### **ART. 9 (Penalità)**

Le penalità sono previste nell'art. 17 del Capitolato Speciale Prestazionale e si intendono qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **ART. 10 (Garanzia definitiva)**

A tutela dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, la Contraente ha prestato una garanzia definitiva pari ad un importo di euro 102.468,81 (centoduemila quattrocentosessantotto virgola ottantuno), mediante la stipula di polizza fideiussoria n. 00483/34/49405683 con la Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA in data 3 luglio 2023 e resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in favore dell'Azienda. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore; la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La

stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

#### **ART. 11 (Subappalto)**

La Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

#### **ART. 12 (Designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del Trattamento dei dati personali)**

Il Contraente è nominato dal Titolare (Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*), ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l'esecuzione del contratto principale in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali. Il Data Processing Agreement sottoscritto dalle parti fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non materialmente allegato.

#### **Art. 12 bis (Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento)**

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n.

679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, l'Azienda, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o, comunque, raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del presente contratto informa la Contraente, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene prevalentemente mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Contraente dichiara di aver preso visione dell'Informativa pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda al seguente url:

[https://www.aousassari.it/documenti/11\\_192\\_20190408092252.pdf](https://www.aousassari.it/documenti/11_192_20190408092252.pdf)

ed esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

#### **ART. 13 (Fatturazione e termini di pagamento)**

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento, da parte

dell'Azienda, della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali e previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ogni somma che a causa della mancata produzione della certificazione di cui sopra non venga corrisposta dall'Azienda non produrrà alcun interesse.

L'obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell'Azienda; per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l'incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il CIG deve essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture devono contenere gli estremi del provvedimento dell'Azienda.

La fatturazione deve essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell'Iva nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia devono avvenire con il sistema dello "Split Payment". La fattura emessa a favore di questa Azienda deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla Azienda è il seguente:

- *Uff\_Fattura PA*
- *Codice Fiscale:02268260904*
- *Codice IPA: UFBW7M.*

La fattura dovrà indicare obbligatoriamente il numero di ordine NSO.

**ART. 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

La Contraente dichiara di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Contraente ha comunicato, con dichiarazione agli atti del procedimento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente procedura e le persone incaricate ad operare su questo.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Azienda dichiara che il Codice Identificativo Gara è **9562668346**.

La Contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

La Contraente si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti (fermo restando il divieto di subappalto) venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Contraente o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ANAC e alla Prefettura di Sassari. L'Autorità verificherà che nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai sub-contratti, la Contraente, si obbliga a trasmettere all'Autorità competente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Autorità si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

#### **ART. 15 (Codice di comportamento)**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento dell'Azienda, adottato con DDG n. 504 del 24/12/2015 e aggiornato con Deliberazione n. 1291 del 30/12/2022, la Contraente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici. Per quanto sopra, la Contraente, in persona del Legale Rappresentante, dichiara di averne preso visione prima della sottoscrizione del presente contratto.

#### **ART. 16 (Clausola anti pantouflage)**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 e dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, la Contraente, in persona del Legale Rappresentante, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

#### **ART. 17 (Spese e registrazione)**

Il Fornitore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri contrattuali, nessuno escluso (spese di bollo, registro, trascrizioni, copie, ecc.). Il presente contratto è stipulato per scrittura privata e, in caso d'uso, sarà registrato a spese del ri-

chiedente.

**ART. 18 (Firma digitale)**

Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

**ART. 19 (Domicilio della Contraente)**

A tutti gli effetti del presente contratto, la Contraente elegge domicilio in Limena (PD), via Cesare Battisti n. 31/C, indirizzo di posta elettronica certificata: alta-med.srl@legalmail.it. Le notifiche o intimazioni saranno effettuate, a discrezione dell'Azienda, all'indirizzo Pec sopra indicato o a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato, dati dichiarati dalla Contraente.

**ART. 20 (Foro competente)**

Le eventuali controversie relative al presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Sassari. È esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 21 (Clausola finale)**

Il presente contratto e tutti i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. L'eventuale invalidità o inefficacia di una del-

le clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

La Contraente dichiara, pertanto, di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, dichiarando che quanto da esso risulta definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento; dichiara, altresì, di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione finalizzata alla formulazione della propria accettazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., i Componenti, nella loro predetta qualità, dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito riportate: ART. 7 (Obblighi generali del Fornitore), ART. 8 (Risoluzione del contratto), ART. 9 (Penalità) ART. 12 (Designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del Trattamento dei dati personali), ART. 17 (Spese e registrazione), ART. 20 (Foro competente), ART. 21 (Clausola finale).

#### **ART. 22 (Documenti contrattuali)**

Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente contratto e dello stesso risulta farne parte integrante:

- Capitolato Tecnico Prestazionale e allegati (documento "A");

- Offerta Economica (documento "B");
- Relazione Tecnica (documento "C");
- DUVRI (documento "D");

Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'Azienda- Stazione Appaltante - i seguenti documenti:

1. Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 22 dicembre 2022;
2. Deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 3 maggio 2023;
3. Comunicazione di aggiudicazione Prot. PG/2023/7211 in data 4 maggio 2023;
4. Comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione PG/2023/10199 del 27 giugno 2023;
5. garanzia definitiva;
6. dichiarazione resa ai sensi del D.P.C.M. n. 187 dell'11/05/1991;
7. Patto di integrità;
8. Data processing Agreement;
9. Approvazione specifica delle clausole;
10. DGUE.

Il presente atto, redatto in forma elettronica, e relativi allegati occupano 138 (centotrentotto) facciate.

Altamed S.r.l.

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Documento firmato digitalmente